Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 19 FEBBRAIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6:

S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia: Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1983.

S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia: Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1983.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1983.

Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1982.

Compagnie de Saint Gobain, in Courbevoie: Obbligazioni « 6 % - 1966-1984 » sorteggiate il 1° febbraio **1983.**

Sicop Coignet, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 6 % - 1973 » sorteggiate il 31 gennaio 1983.

Sicop Coignet, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 6 % - 1973 » sorteggiate il 31 gennaio 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1983.

Sirp, società per azioni, in Arzignano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1982.

Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1982.

Sival carni, società per azioni, in Castegnero (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1982.

Campoflex, società per azioni, in Molino di Altissimo (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1982.

Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche di impianti di pubblica utilità: Estrazione di obbligazioni.

Banco di Sardegna, sezione autonoma di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1983.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 febbraio 1983.

Faro Holiday, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1982.

Scarpellini, società per azioni, in Alzano Lombardo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983.

Credito fondiario della cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983.

Credito fondiario della cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1983.

Credito fondiario della cassa di risparmio, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1983.

Credito fondiario della cassa di risparmio, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1983.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1983.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (serie ordinaria 5 %).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (11ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (72ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (15ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1983 (218ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (11ª estrazione).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9:

Istituto bancario San Paolo di Torino, credito fondiario: Obbligazioni « Fondiarie, agrarie, opere pubbliche » sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1983.

Disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

Visti i vari provvedimenti ministeriali, con i quali sono ammessi alla verificazione metrica ed alla legalizzazione misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto misurato e segnalato;

Considerata l'opportunità di fissare le condizioni di impiego, con gli attuali prezzi unitari dei carburanti a quattro cifre, dei misuratori già in esercizio con testata contometrica munita di dispositivo di preselezione dei prezzi unitari, idoneo per l'impostazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre;

Ritenuta la necessità di uniformare le prescrizioni concernenti le prove da eseguire in sede di controllo metrologico dei misuratori muniti delle testate contometriche predette;

Sentito il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella seduta del 24 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Nei misuratori di carburanti con testata contemetrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto misurato e segnalato, di seguito denominati misuratori, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari deve consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici con almeno quattro cifre.

Art. 2.

I controlli metrologici, che ai sensi delle norme vigenti devono essere eseguiti in sede di verificazione prima e periodica, di collaudo di posa in opera e di rilegalizzazione di misuratori, devono in ogni caso essere integrati da prove destinate ad accertare la regolare formazione dell'importo da pagare.

Le prove di cui al precedente comma, ove non previste dallo specifico provvedimento di approvazione del misuratore da verificare, devono essere effettuate secondo le modalità specificate al punto 1 dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1987, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari, in deroga alle norme di cui all'art. 1, può consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre, anziché di almeno quattro, nei soli misuratori con testata contometrica meccanica, aventi le caratteristiche funzionali sottospecificate e nei quali la testata sia resa funzionale per prezzi unitari superiori a 1000 L/l, secondo le modalità indicate al punto 2 dell'allegato, operando con valori numerici pari ad un quinto dei predetti prezzi unitari:

a) misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie di pre-pagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare, o con funzioni analoghe,

b) misuratori associati ad apparecchiature del tipo di cui alla lettera *a*) precedente, le quali provvedono a ricalcolare per lo svolgimento delle proprie funzioni lo importo, sulla base dell'informazione volume fornita dalla testata dei misuratori e di valori numerici da impostare, fino ad un massimo di almeno quattro cifre, su autonomo dispositivo di preselezione.

Art. 4.

L'iscrizione relativa all'esclusione dalla garanzia metrologica degli importi segnalati, da apporre sui quadranti dei misuratori ai sensi dei relativi provvedimenti di approvazione, deve essere soppressa, o facoltativamente sostituita dalla seguente o da altra consimile approvata dall'Ufficio centrale metrico:

« I bolli garantiscono la quantità del prodotto erogato, nonché l'importo da pagare in corrispondenza del prezzo unitario indicato ».

Le modifiche nei quadranti per l'adeguamento alla norma di cui al precedente comma devono essere apportate:

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei misuratori associati alle apparecchiature ausiliarie di cui all'art. 3;

entro 180 giorni dalla stessa data negli altri misuratori.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, che siano contrastanti o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le sue disposizioni concernenti i misuratori non associati ad ap-

parecchiature ausiliarie di pre-pagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o funzioni analoghe, avranno efficacia sei mesi dopo la data della predetta pubblicazione.

Art. 7.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO

1. *Prove per l'accertamento della regolare formazione dell'importo da pagare.*

In sede di controllo dell'esattezza delle indicazioni volumetriche o, secondo i casi, indipendentemente da questo controllo, deve essere accertata, in corrispondenza a volumi, portate e prezzi unitari differenti, scelti opportunamente nei relativi campi di utilizzazione, la concordanza tra l'importo da pagare segnalato dall'apposito dispositivo indicatore e quello calcolato sulla base del volume erogato e del prezzo unitario segnalati dai rispettivi indicatori, previa moltiplicazione del prezzo unitario per l'eventuale fattore riportato sul quadrante conformemente al punto 2.2.1. successivo.

La concordanza tra l'importo da pagare segnalato e quello calcolato deve realizzarsi per tutte le portate, i volumi erogati ed i prezzi unitari previsti al comma precedente, tollerando:

a) un errore massimo, in più o in meno, di 10 lire, nei misuratori con testata contometrica meccanica;

b) i soli errori di arrotondamento, nei misuratori con testata contometrica elettronica.

2. *Indicazione del prezzo unitario e dell'importo da pagare nei misuratori con testata contometrica munita di dispositivo predisposto per la preselezione e segnalazione di prezzi unitari a sole tre cifre, nei soli casi di utilizzazione per prezzi unitari a quattro cifre.*

2.1. Qualsiasi intervento sul dispositivo di preselezione dei prezzi unitari ai fini dell'impostazione di un prefissato valore numerico deve comportare la contemporanea visualizzazione del predetto valore sul relativo indicatore associato al dispositivo.

2.2. I valori numerici impostati e visualizzati direttamente dal relativo indicatore associato al dispositivo di preselezione devono essere pari ad un quinto del prezzo unitario, sulla base del quale deve essere calcolato l'importo da pagare.

2.2.1. Sul quadrante della testata contometrica, dopo la finestrella dell'indicatore dei prezzi unitari relativa alla tamburella delle unità, deve essere apposta l'iscrizione:

« × 5 = (prezzo unitario sulla base del quale viene calcolato l'importo) »

In luogo della iscrizione di cui al comma precedente può essere riportata la seguente « × 5 », a condizione che in prossimità dell'indicatore dei prezzi unitari figuri, eventualmente riportata su apposita targhetta autoadesiva, l'ulteriore iscrizione:

« Prezzo al litro: (prezzo unitario impostato, segnalato dal relativo dispositivo indicatore) × 5 = (prezzo unitario sulla base del quale viene calcolato l'importo) L. ».

2.2.2. In corrispondenza ad ogni erogazione, l'indicatore degli importi deve segnalare direttamente, a meno degli errori massimi tollerati di cui al punto 1., l'importo da pagare calcolato sulla base del volume segnalato e di un prezzo unitario pari a 5 volte il valore numerico effettivamente impostato, visualizzato direttamente dal relativo indicatore.

(1079)

DECRETO *16 febbraio 1983.*

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Salda di assicurazioni S.p.a., in Bologna, e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 9 marzo 1935 e 26 maggio 1971 con i quali la S.p.a. « Salda di assicurazioni », con sede in Bologna è stata autorizzata ad esercitare attività assicurativa nei rami: infortuni, auto rischi diversi, incendio, cristalli, malattia, responsabilità civile diversi, furto, responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che in base all'esame del bilancio degli esercizi 1979 e 1980, alla società sono state mosse contestazioni varie concernenti, tra l'altro, la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche derivante in gran parte da eccedenza di beni immobili rispetto al limite massimo percentuale consentito dalla vigente normativa;

Considerato che alla scadenza dei termini assegnati a tal fine la società ha adottato provvedimenti idonei ad eliminare solo parzialmente la contestata deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, che sussiste tuttora;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1981 con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizioni sui propri beni;

Visti i verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti dagli ispettori ministeriali presso la sede dell'impresa, sottoscritti e redatti in contraddittorio con i rappresentanti della impresa stessa in data 17, 18 e 22 dicembre 1982;

Considerato che con i predetti verbali si dà atto dell'accertamento di gravi irregolarità dell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme di legge e delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale in data 16 giugno 1981;

Considerato che il contenuto delle predette verbalizzazioni è stato portato a conoscenza dell'intero consiglio di amministrazione della società;

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 11 gennaio 1983, ai sensi dell'art. 46 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per la salvaguardia della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative della società, è stata iscritta ipoteca su tutti i beni immobili di proprietà della S.p.a. Salda;

Visto il verbale degli ulteriori accertamenti ispettivi sottoscritto e redatto in data 14 gennaio 1983 in contraddittorio con i rappresentanti legali dell'impresa;

Considerato che con tale ultimo verbale si dà atto dell'accertamento di ulteriori gravi irregolarità dell'amministrazione e di violazioni di norme di legge;

Considerato che le irregolarità di cui si è dato atto con i citati verbali ispettivi sono gravi e per loro natura insanabili in quanto scaturiscono da fatti irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di disporre per la gestione straordinaria della società, previo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa;

Sentito il parere espresso all'unanimità dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private riunitasi il giorno 11 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Salda di assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della Salda di assicurazioni S.p.a. è nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della Salda di assicurazioni S.p.a. il compenso del commissario pari a lire 1,5 milioni lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1135)

DECRETO 16 febbraio 1983.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de « La Fiduciaria vita » S.p.a., in Bologna, e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 3 settembre 1974 con il quale la S.p.a. « La Fiduciaria vita », con sede in Bologna è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e riassicurazioni sulla vita nonché le operazioni di capitalizzazione;

Vista la nota ministeriale in data 18 dicembre 1982 con la quale sono state contestate alla società irregolarità desunte dall'esame del bilancio dell'esercizio 1981;

Considerato che alla scadenza dei termini assegnati a tal fine la società non ha adottato provvedimenti idonei ad eliminare la contestata irregolarità;

Ritenuta l'opportunità di disporre per la gestione straordinaria della società, previo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa;

Sentito il parere espresso all'unanimità dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private riunitasi il giorno 11 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.p.a. La Fiduciaria vita, con sede in Bologna.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della S.p.a. La Fiduciaria vita è nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della S.p.a. La Fiduciaria vita il compenso del commissario pari a lire 1,5 milioni lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1134)

DECRETO 16 febbraio 1983.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de « La Fiduciaria » S.p.a., in Bologna, e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1970 con il quale la S.p.a. « La Fiduciaria », con sede in Bologna, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, danni delle acque, films, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che in base all'esame del bilancio degli esercizi 1979 e 1980, alla società sono state mosse contestazioni varie concernenti, tra l'altro, la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche derivante in gran parte da eccedenza di beni immobili rispetto al limite massimo percentuale consentito dalla vigente normativa;

Considerato che alla scadenza dei termini assegnati a tal fine la società ha adottato provvedimenti idonei ad eliminare solo parzialmente la contestata deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, che sussiste tuttora;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1981 con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visti i verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti dagli ispettori ministeriali presso la sede dell'impresa, sottoscritti e redatti in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa stessa in data 17, 18 e 22 dicembre 1982;

Considerato che con i predetti verbali si dà atto dell'accertamento di gravi irregolarità dell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme di legge e delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale in data 16 giugno 1981;

Considerato che il contenuto delle predette verbalizzazioni è stato portato a conoscenza dell'intero consiglio di amministrazione della società;

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 11 gennaio 1983, ai sensi dell'art. 46 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per la salvaguardia della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative delle società, è stata iscritta ipoteca su tutti i beni immobili di proprietà della S.p.a. La Fiduciaria;

Visto il verbale degli ulteriori accertamenti ispettivi sottoscritto e redatto in data 14 gennaio 1983 in contraddittorio con i rappresentanti legali dell'impresa;

Considerato che con tale ultimo verbale si dà atto dell'accertamento di ulteriori gravi irregolarità dell'amministrazione e di violazioni di norme di legge;

Considerato che le irregolarità di cui si è dato atto con i citati verbali ispettivi sono gravi e per loro natura insanabili in quanto scaturiscono da fatti irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di disporre per la gestione straordinaria della società, previo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa;

Sentito il parere espresso all'unanimità dalla commissione consultiva per le assicurazioni private riunitasi il giorno 11 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.p.a. La Fiduciaria, con sede in Bologna.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della S.p.a. La Fiduciaria è nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della S.p.a. La Fiduciaria il compenso del commissario pari a lire 1,5 milioni lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1133)

DECRETO 16 febbraio 1983.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia Mercury S.p.a., in Bologna, e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visti i decreti ministeriali, in data 9 luglio 1969 e 26 marzo 1970, con i quali la Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili, cristalli, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che in base all'esame del bilancio degli esercizi 1979 e 1980, alla società sono state mosse contestazioni varie concernenti, tra l'altro, la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche derivante in gran parte da eccedenza di beni immobili rispetto al limite massimo percentuale consentito dalla vigente normativa;

Considerato che alla scadenza dei termini assegnati a tal fine la società ha adottato provvedimenti idonei ad eliminare solo parzialmente la contestata deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, che sussiste tuttora;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1981 con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visti i verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti dagli ispettori ministeriali presso la sede dell'impresa, sottoscritti e redatti in contraddittorio con i rappresentanti della impresa stessa in data 17, 18 e 22 dicembre 1982;

Considerato che con i predetti verbali si dà atto dell'accertamento di gravi irregolarità dell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme di legge e delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale in data 16 giugno 1981;

Considerato che il contenuto delle predette verbalizzazioni è stato portato a conoscenza dell'intero consiglio di amministrazione della società;

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 11 gennaio 1983, ai sensi dell'art. 46 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per la salvaguardia della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative della società, è stata iscritta ipoteca su tutti i beni immobili di proprietà della Compagnia Mercury S.p.a.;

Visto il verbale degli ulteriori accertamenti ispettivi sottoscritto e redatto in data 14 gennaio 1983 in contraddittorio con i rappresentanti legali dell'impresa;

Considerato che con tale ultimo verbale si dà atto dell'accertamento di ulteriori gravi irregolarità dell'amministrazione e di violazioni di norme di legge;

Considerato che le irregolarità di cui si è dato atto con i citati verbali ispettivi sono gravi e per loro natura insanabili in quanto scaturiscono da fatti irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di disporre per la gestione straordinaria della società, previo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa;

Sentito il parere espresso all'unanimità dalla commissione consultiva per le assicurazioni private riunitasi il giorno 11 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia Mercury S.p.a., con sede in Bologna.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della Compagnia Mercury S.p.a. è nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della Compagnia Mercury S.p.a. il compenso del commissario pari a lire 1,5 milioni lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1132)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 febbraio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relative al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976 concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 3521/82 della commissione del 21 dicembre 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 369 del 29 dicembre 1982 istituente un regime di sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti tessili originali di taluni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, elencate nell'allegato I al presente decreto, originarie della Turchia, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare 22/76 prot. n. 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA TURCHIA CHE VENGONO ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

Cat.	V.D.	Cod. stat.	Denominazione merce
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
5	60.05	010, da 310 a 360; da 390 a 430	Maglie, pullovers, twinsets, giubbetti e simili a maglia non elastica né gommata, per uomo, donna, ragazzi e bambini
6	61.01	da 620 a 660; da 720 a 760	Pantaloni tessuti per uomo, donna, ragazzi e bambini
	61.02	da 660 a 720	
8	61.03	da 110 a 190	Camicie e camicette per uomo e ragazzo
9	55.08	da 100 a 800	Tessuto di cotone riccio del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucine di cotone riccio del tipo spugna
	62.02	710	
20	62.02	120, 130, 190	Biancheria da letto
27	60.05	da 510 a 580	Gonne; comprese le gonne a pantalone, tessute ed a maglia non elastica né gommata
	61.02	da 570 a 620	
29	61.02	da 420 a 440	Abiti a giacca, completi ed insiemi, per donna, ragazza e bambini
32	58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio e da cucina

(1131)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 1983.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153 con il quale la predetta misura è stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal 1° luglio 1981;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 371 del 24 settembre 1982, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 27 ottobre 1982, n. 12125/50, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 279 CPP del 30 dicembre 1982, ha trasmesso la tabella dei valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge n. 762/1973;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 da valere per l'anno 1983; peraltro, allo scopo di evitare al comune di Livigno difficoltà inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, relativamente ai primi giorni, si scinde l'anno in due distinti periodi. Per il primo periodo, con decorrenza dal 1° gennaio e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, vengono confermati i valori medi e le misure del diritto speciale già stabiliti con il decreto del 5 aprile 1982. Per il successivo periodo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983, si stabilisce nei termini sottoriportati;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare, invece, in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decerto ministeriale del 5 aprile 1982, n. 301;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili e i lubrificanti, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 5 aprile 1982:

1) *Olio combustibile fluido*:

a) superiore a 3° E	L. 1.730	al q.le
b) fino a 5° E	» 1.351	a hl.

2) *Olio semifluido e denso*:

a) superiore a 5° fino a 7° E .	» 1.408	al q.le
b) superiore a 7° E	» 1.307	»

3) *Lubrificanti per autovetture*:

a) Fiat multigrado 15 W 40 .	» 3.478	al kg.
Fiat VS 20 W - 30 - 40 .	» 3.191	»
b) Agip sintesis .	» 3.110	»
Agip supermultigrade	» 2.830	»
Agip HD	» 2.440	»
c) I.P. Super M.O. 10 W 50 .	» 2.630	»
I.P. Tarus M 15 W/40 .	» 2.475	»
d) Total GTS 15 W 50 .	» 2.500	»
Total Super H D .	» 1.900	»

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è stabilita in L. 150 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili e gli oli lubrificanti è stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983.

Per il precedente periodo dell'anno 1983 vengono confermati i valori medi e le misure del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dall'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153, stabiliti con il decreto ministeriale del 5 aprile 1982.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

PROSPETTO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRA-DOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1. *Tabacchi*:		
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	500	10
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	800	12
INTRODOTTI DALL'ESTERO		
2. *Liquori e acqueviti in bottiglia originale*:		
a bottiglia		
2.1 whysky, brandy e acqueviti non invecchiati	3.000	6
2.2 whysky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	6.000	6
2.3 whysky invecchiato oltre 12 anni	12.000	10
2.4 cognac invecchiato	10.000	10
3. *Articoli sportivi*:		
3.1 sci	80.000	5
3.2 sci completi di attacchi e racchette	120.000	5
3.3 attacchi	30.000	5
3.4 scarponi	50.000	5
3.5 bastoncini	10.000	5
4. *Profumi e prodotti di bellezza*:		
4.1 essenze - a oncia - 30 gr. a confezione	30.000	15
4.2 acque di colonia e lavande flacone medio da 80 e 120 gr.	12.000	7
4.3 smalti, rossetti e ciprie a pezzo	4.000	7
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture a confezione	3.000	7
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti: cadauno	10.000	7
4.6 prodotti alcolici, dopobarba: a confezione	5.000	7
4.7 saponi fini solidi: a confezione	5.000	7
4.8 saponi per barba e shampoo: a confezione	3.000	7
5. *Apparecchi fotografici e proiettori*:		
5.1 macchine fotografiche complete d'esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili: cadauno	300.000	10
5.2 macchine fotografiche da dilettante: cadauna	60.000	5
5.3 proiettori: cadauno	250.000	10
5.4 cineprese: cadauna	300.000	10
5.5 flash	5.000	5
5.6 obiettivi, binocoli, canocchiali	40.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota
6. *Apparecchi radio e televisori*:		
6.1 radio con M.F. senza registratore: cadauno	100.000	10
6.2 radio con M.F. e registratore: cadauno	170.000	10
6.3 autoradio senza registratore: cadauno	75.000	10
6.4 autoradio con registratore: cadauno	200.000	10
6.5 televisore in bianco e nero: cadauno	300.000	10
6.6 televisore a colori: cadauno .	700.000	10
7. *Pellicceria*:		
7.1 pellicce confezionate di zibellino, chinchillà ed ermellino: cadauna	25.000.000	20
7.2 pellicce confezionate di visone, lontra e lince: cadauna	8.000.000	20
7.3 pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi: cadauna	2.000.000	15
7.4 pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato: cadauna	600.000	15
7.5 giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari: uomo e donna: cadauno	400.000	15
7.6 giubbotti, giacche in pelle confezionate: cadauno	100.000	15
8. *Pelletteria*:		
8.1 valigie in cuoio: cadauna .	80.000	10
8.2 valigie in pelle: cadauna .	100.000	10
8.3 borse in pelle speciali di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola: cadauna	350.000	20
8.4 borse alta moda firmate: cadauna	250.000	20
8.5 borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate: cadauna	100.000	10
8.6 borse in pelle non pregiate: cadauna	50.000	10
8.7 borse in tessuto: cadauna .	40.000	10
8.8 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate: cadauna	35.000	10
8.9 cinture in pelle e tessuto: cadauna	15.000	5
8.10 articoli per equitazione, al chilogrammo	15.000	5
9. *Tessuti per abiti* (a metro lineare):		
9.1 tessuto per abito invernale da uomo	20.000	5
9.2 tessuto per abito estivo da uomo	15.000	5
9.3 tessuto per abito invernale da donna	15.000	5
9.4 tessuto di cotone per abito estivo da donna	9.000	5
9.5 tessuto per cappotto da uomo	20.000	5
9.6 tessuto per cappotto da donna	25.000	5
9.7 tessuto di lino per abito estivo da donna	20.000	5
9.8 tessuto in seta naturale per abito da donna	25.000	5
9.9 popelin di cotone per camice da uomo	5.000	5
10. *Articoli di vestiario confezionati*:		
10.1 impermeabile per uomo: a capo	100.000	5
10.2 completo invernale di lana per uomo: a capo	150.000	5
10.3 completo estivo di lana e misto lana per uomo: a capo	130.000	5
10.4 cappotto invernale di lana per uomo: a capo	140.000	5
10.5 cappotto invernale di lana per donna: a capo	150.000	5
10.6 soprabito primaverile di lana per donna o impermeabile per donna: a capo	100.000	5
10.7 abito completo per ragazzi: a capo	60.000	5
10.8 cappotto invernale di lana e misto lana per ragazzi: a capo	60.000	5
10.9 gonna di lana per donna: a capo	30.000	5
10.10 pantaloni uomo, donna, lana, misto lana e velluto: a capo	30.000	5
10.11 pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto per ragazzo: a capo	20.000	5
10.12 camice cotone uomo: a capo .	18.000	5
10.13 camicette cotone donna: a capo	15.000	5
10.14 camice cotone ragazzo: a capo	12.000	5
10.15 camicette seta donna: a capo	100.000	5
10.16 giacche a vento unisex: a capo	90.000	5
11. *Maglieria e filati*:		
11.1 maglia di lana per uomo: a capo	12.000	5
11.2 maglia di lana per donna: a capo	8.000	5
11.3 maglia di lana per ragazzi: a capo	5.000	5
11.4 pullover di chachemire, cammello e alpaca: a capo	100.000	15
11.5 pullover di lana per uomo: a capo	25.000	5
11.6 pullover di lana per donna: a capo	20.000	5
11.7 pullover di lana per ragazzo: a capo	12.000	5
11.8 filati di lana al kg.	25.000	5

Il Ministro delle finanze
FORTE

(1125)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7818/66-AU-22 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1982, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 363, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 22 ottobre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola e stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 7818 del 22 ottobre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, ammonta a nominali lire 3.000 miliardi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 370

(1024)

DECRETO 3 gennaio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° novembre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1982, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 22 ottobre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 7819 del 22 ottobre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° novembre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 2.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 371

(1025)

DECRETO 20 gennaio 1983.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1982, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 185, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio), veniva fissato nella misura del 20,75 per cento annuo posticipato per il periodo residuo dell'anno 1982;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del citato tasso di interesse per l'anno 1983, con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1983, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato per l'anno 1983 nella misura del 21 per cento annuo posticipato.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 382

(1136)

DECRETO 17 febbraio 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1981 (triennali), 1° settembre 1981 (biennali), 1° marzo 1982 (biennali e quadriennali) e 1° settembre 1982 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1983 e scadenza 1° settembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 255984/66-AS del 18 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1981, a 36 mesi, per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 259847/66-AU dell'8 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1981, a 24 mesi, fino a lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a 48 mesi, fino a lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1982, a 48 mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo,

tutti debitamente registrati alla Corte dei conti;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1983 e scadenza 1° settembre 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,47108 % per i CCT 1° marzo 1981, a 36 mesi;
al 9,47108 % per i CCT 1° settembre 1981, a 24 mesi;
al 9,47108 % per i CCT 1° marzo 1982, a 24 mesi;
al 10,07108 % per i CCT 1° marzo 1982, a 48 mesi;
al 9,47108 % per i CCT 1° settembre 1982, a 24 mesi;
al 10,07108 % per i CCT 1° settembre 1982, a 48 mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,45 % per i CCT 1° marzo 1981, a 36 mesi;
al 9,45 % per i CCT 1° settembre 1981, a 24 mesi;
al 9,45 % per i CCT 1° marzo 1982, a 24 mesi;
al 10,05 % per i CCT 1° marzo 1982, a 48 mesi;
al 9,45 % per i CCT 1° settembre 1982, a 24 mesi;
al 10,05 % per i CCT 1° settembre 1982, a 48 mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 255984 del 18 febbraio 1981, n. 259847 dell'8 agosto 1981, n. 762 e n. 763 del 20 febbraio 1982, n. 5820 e n. 6033 del 18 agosto 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1983, è determinato nella misura:

del 9,45 % per i CCT 1° marzo 1981, a 36 mesi, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 5;

del 9,45 % per i CCT 1° settembre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 4;

del 9,45 % per i CCT 1° marzo 1982, a 24 mesi, emessi per lire 2.750 miliardi; cedola n. 3;

del 10,05 % per i CCT 1° marzo 1982, a 48 mesi, emessi per lire 500 miliardi; cedola n. 3;

del 9,45 % per i CCT 1° settembre 1982, a 24 mesi, emessi per lire 3.500 miliardi; cedola n. 2;

del 10,05 % per i CCT 1° settembre 1982, a 48 mesi, emessi per lire 2.500 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.175.625.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 189.000.000.000 per i CCT 1° marzo 1981, a 36 mesi;

di L. 94.500.000.000 per i CCT 1° settembre 1981, a 24 mesi;

di L. 259.875.000.000 per i CCT 1° marzo 1982, a 24 mesi;

di L. 50.250.000.000 per i CCT 1° marzo 1982, a 48 mesi;

di L. 330.750.000.000 per i CCT 1° settembre 1982, a 24 mesi;

di L. 251.250.000.000 per i CCT 1° settembre 1982, a 48 mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

(1137)

DECRETO 17 febbraio 1983.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 25 febbraio 1983 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1983
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 177

(1157)

DECRETO 17 febbraio 1983.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 25 febbraio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1983
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 178

(1158)

DECRETO 17 febbraio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 25 febbraio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1983
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 179

(1159)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1088.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa generalizia delle suore di San Carlo di Lione », in Frascati.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa generalizia delle suore di San Carlo di Lione », in Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 362

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1089.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Bartolomeo », in Pietrasanta.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Bartolomeo », in località Brancagliana del comune di Pietrasanta (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 354

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1090.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della vicaria curata autonoma di « S. Domenico » con la parrocchia di « S. Silvestro Papa », in Guardiagrele.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti 8 dicembre 1980, relativo alla unione perpetua *aeque principalis*, della vicaria curata autonoma di « S. Domenico », in frazione S. Domenico del comune di Guardiagrele (Chieti) con la parrocchia di « S. Silvestro Papa », in frazione Villa S. Vincenzo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 356

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1091.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Maria a Poppiena » dalla parrocchia del « SS. Nome di Gesù », in Pratovecchio.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fiesole 15 settembre 1981, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Maria a Poppiena » dalla parrocchia del « SS. Nome di Gesù », entrambe nel comune di Pratovecchio (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 355

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1092.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Andrea » e di « S. Pietro », in Bardonecchia.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1981, integrato con dichiarazione del 1° febbraio stesso anno, relativo alla unione temporanea *aeque principalis* delle parrocchie di « S. Andrea », in frazione Millaures del comune di Bardonecchia (Torino), e di « S. Pietro », in frazione Rochemolles dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 353

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1093.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « SS.mo Nome di Maria », in Genzano.

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Velletri 9 febbraio 1976, integrato con due dichiarazioni, la prima del 10 luglio stesso anno e la seconda del 15 dicembre 1980, relativo alla erezione della parrocchia del « SS. Nome di Maria », in località Landi del comune di Genzano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 352

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1094.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Michele Arcangelo » e del « Sacro Cuore di Gesù », in Cagli.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola 1° gennaio 1982, integrato con altro decreto di pari data, relativo alla unione temporanea *aeque principalis* delle parrocchie di « S. Michele Arcangelo » in frazione Cerreto del comune di Cagli (Pesaro), e del « Sacro Cuore di Gesù », in frazione Pianello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 351

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1095.**

Riconoscimento, agli effetti civili, delle modificazioni allo statuto e del trasferimento della sede dell'associazione laicale a scopo di religione denominata « Pia unione Madre SS.ma della Visitazione », in Assisi.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono riconosciute, agli effetti civili: 1) le modificazioni agli articoli 1 e 2 inserite nel nuovo testo dello statuto; 2) il trasferimento della sede dell'associazione a scopo di religione denominata « Pia unione Madre SS.ma della Visitazione », dalla frazione Palazzo del comune di Assisi (Perugia) a Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1983
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 52

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 16 dicembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. *Gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge, introdotti dalla legge di conversione, sono stampati con carattere tondo.* Con lo stesso carattere sono stampati anche gli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione, pubblicati in calce al testo coordinato.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Poiché l'art. 2-bis *del decreto-legge apporta diverse modifiche al titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (testo coordinato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *18 agosto 1982, n. 226), si pubblicherà, nella* Gazzetta Ufficiale *del 23 febbraio 1983, il testo aggiornato di quest'ultimo decreto-legge coordinato con le modifiche da ultimo apportatevi.*

Art. 1.

[1] I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadevano il 30 novembre 1982 e successivamente prorogati al 15 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, sono ulteriormente differiti al 15 marzo 1983.

[2] I soggetti che presentano nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 marzo 1983 le dichiarazioni integrative di cui al titolo II, capo primo, del *decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516*, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 20 dello stesso decreto in ragione del quaranta per cento entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate di uguale importo, rispettivamente nei mesi di giugno e novembre 1983. L'importo delle imposte dovute può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento se è interamente versato entro il termine stabilito per la presentazione delle predette dichiarazioni. *Sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, è dovuto un interesse, in ragione del 23 per cento annuo, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze di pagamento previste dallo stesso articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella* Gazzetta Ufficiale.

[3] I soggetti che presentano nello stesso periodo di tempo indicato nel comma precedente le dichiarazioni integrative ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 30, terzo comma, *del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.* 516, in tre rate di uguale importo, di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, la seconda nel periodo dal 10 al 31 luglio 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 novembre 1983. L'importo dell'imposta dovuta deve essere versato in unica soluzione entro il termine di presentazione delle predette dichiarazioni se non è superiore a lire cinquecentomila; se è superiore a lire cinquecentomila ed è interamente versato entro detto termine, tale importo può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'imposta stessa. *Sull'importo delle somme dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, si applica l'interesse nella misura del 23 per cento annuo e con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze previste dal medesimo terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.*

[4] *Ai soli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, si considerano pendenti anche le controversie di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso.*

[5] *Per ogni altro effetto, si applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Non si fa luogo al rimborso, relativamente alle suddette controversie, delle somme pagate a titolo di imposta, sovrimposta, addizionale, maggiorazione di imposta, interesse, soprattassa, pena pecuniaria e di altra sanzione non penale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

[6] *Il termine per i pagamenti previsti dal primo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, è fissato al 15 marzo 1983.*

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982 ».

Art. 2-*bis*.

[1] Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni.

[2] All'articolo 14, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983 ».

[3] All'articolo 15:

nel primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, è ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale » e nel secondo periodo le parole « domicilio fiscale del soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio fiscale del soggetto dichiarante »;

nel secondo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole « né per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate »;

nel sesto comma, le parole « nel primo comma dell'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 16 » ed è aggiunto il seguente periodo: « Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio »;

nell'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole « e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.

I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate ».

[4] All'articolo 16:

nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: « Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data ».

[5] All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa ».

[6] All'articolo 19:

al terzo comma, le parole « e per le persone giuridiche » sono sostituite dalle seguenti: « e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche »;

nel sesto comma, le parole « da persone giuridiche » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche »;

dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta e definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa è riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione ».

[7] All'articolo 20:

nel primo comma, le parole « agli articoli 16 e 17 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 16 e 17 nonché di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata »;

nel secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute »;

nel terzo comma, le parole « calcolato con decorrenza dall'anno 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « calcolato con decorrenza dall'anno 1983 »;

nel sesto comma, le parole « L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile » sono sostituite dalle seguenti: « L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili ».

[8] Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*bis*. — La liquidazione di cui al precedente articolo è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e stata presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982.

Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tal fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata ».

[9] All'articolo 24, nel primo comma, le parole « di quello accertato dall'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « del maggiore imponibile accertato dall'ufficio » ed è aggiunto il seguente periodo: « La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

[10] All'articolo 28:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale »;

nel quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: « In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalità nè di interessi di mora ».

[11] All'articolo 31, nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: « Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata ».

[12] All'articolo 32:

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma, primo periodo, le parole « I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi » sono sostituite dalle seguenti: « I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi » e l'ultimo periodo è soppresso;

nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: « Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive »;

dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 nè per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze ».

[13] Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

« Art. 32-*bis*. — Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel terzo comma dell'articolo 20, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza ».

Art. 2-*ter*.

[1] I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese.

[2] I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed il 30 giugno 1983, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.

[3] Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non oltre il 31 marzo 1983, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

[4] Le dichiarazioni integrative devono essere presentate all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto dal precedente comma.

[5] Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale è esercitata la facoltà prevista dal primo comma, l'importo o il maggiore importo complessivo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori ritenute nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma.

[6] In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di presentazione della di-

chiarazione integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

[7] Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ad accertamenti notificati anteriormente alla data della loro presentazione, sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sulla base dei termini e delle modalità stabiliti con il decreto di cui al terzo comma del presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.

[8] Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del primo comma, secondo periodo, e del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

[9] Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

[10] Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 32 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo, nel testo modificato dal presente decreto, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1983, di cui al quinto comma del citato articolo 32, nel testo modificato dal presente decreto, opera anche nei confronti dei sostituti d'imposta.

[11] Relativamente alle somme e ai valori per i quai il termine di presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati, in ipotesi diverse da quelle previste nell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa nel termine di cui al secondo comma del presente articolo. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie".

Art. 3.

E' differito al 31 dicembre 1982 il termine del 30 novembre 1982 stabilito per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria, ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA - *La legge di conversione contiene, altresì, gli articoli* 2, 3 *e* 4, *di seguito riprodotti*:

Art. 2.

Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nè per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica:

1) per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

2) per il reato di cui alla lettera *c*) del terzo comma dello stesso articolo 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le

modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

3) per il reato di cui alla lettera *d*) del terzo comma del medesimo articolo 56 e per il reato di cui all'articolo 92 del decreto 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate.

La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1029)

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Provvedimenti urgenti in materia fiscale)

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 21 dicembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 9 febbraio 1983, n. 29 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

[2] Per l'anno 1983 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

[3] Sono prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione determinati per il 1982 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

[4] E' confermata per l'anno 1983 l'addizionale straordinaria dell'8 per cento secondo le modalità stabilite negli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fatto salvo quanto stabilito dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

[5] L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dai precedenti due commi è di esclusiva spettanza dell'erario.

[6] E' confermata per l'anno 1983 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

[7] *All'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è soppressa la parola: « diretta ».*

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1080)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di cinquantanove varietà di piante di specie agrarie ed una di specie ortive dai rispettivi registri nazionali.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 sono state cancellate dai rispettivi registri nazionali le seguenti varietà:

Avena:

Maris Quest: decreto ministeriale di iscrizione 15 novembre 1977;

Peniarth; decreto ministeriale di iscrizione 15 novembre 1977.

Frumento duro:

Perla: decreto ministeriale di iscrizione 11 novembre 1979;
Randur: decreto ministeriale di iscrizione 20 ottobre 1978;
Riente: decreto ministeriale di iscrizione 8 novembre 1975;
Rio: decreto ministeriale di iscrizione 14 novembre 1976;
Roccia: decreto ministeriale di iscrizione 15 novembre 1977.

Frumento tenero:

Astral: decreto ministeriale di iscrizione 20 ottobre 1978;
Reno: decreto ministeriale di iscrizione 8 novembre 1975;
San Petronio: decreto ministeriale di iscrizione 25 ottobre 1974.

Mais:

Numa: decreto ministeriale di iscrizione 4 marzo 1975;
Romolo: decreto ministeriale di iscrizione 4 marzo 1975;
Marano: decreto ministeriale di iscrizione 29 aprile 1969;
Orazio: decreto ministeriale di iscrizione 4 marzo 1975;
Pag. 64: decreto ministeriale di iscrizione 3 marzo 1973;
Cirius: decreto ministeriale di iscrizione 29 aprile 1969;
Novi: decreto ministeriale di iscrizione 15 aprile 1976;
Tito: decreto ministeriale di iscrizione 4 marzo 1975;

Miami: decreto ministeriale di iscrizione 15 marzo 1979;
Baltimora: decreto ministeriale di iscrizione 15 marzo 1979;
Boston: decreto ministeriale di iscrizione 15 marzo 1979;
Cesare 606: decreto ministeriale di iscrizione 5 maggio 1980;
Marzio: decreto ministeriale di iscrizione 4 marzo 1975;
Nada: decreto ministeriale di iscrizione 15 aprile 1976;
Pag. 51: decreto ministeriale di iscrizione 15 aprile 1976;
Pag. 52 S: decreto ministeriale di iscrizione 15 aprile 1976;
Prisco: decreto ministeriale di iscrizione 4 marzo 1975;
Roffi 730: decreto ministeriale di iscrizione 5 gennaio 1974;
Augusto 6666: decreto ministeriale di iscrizione 5 maggio 1980;
Dallas: decreto ministeriale di iscrizione 15 marzo 1979;
Detroit: decreto ministeriale di iscrizione 21 aprile 1978;
Petrovaradin: decreto ministeriale di iscrizione 3 marzo 1973;
Traiano 74: decreto ministeriale di iscrizione 5 maggio 1980;
Sfibramais: decreto ministeriale di iscrizione 29 aprile 1969.

Orzo polistico:

Asse: decreto ministeriale di iscrizione 3 novembre 1973;
Sista: decreto ministeriale di iscrizione 21 marzo 1972.

Erba medica:

Boreale: decreto ministeriale di iscrizione 29 dicembre 1970;
Orchesienne: decreto ministeriale di iscrizione 29 dicembre 1970;
Prima: decreto ministeriale di iscrizione 29 dicembre 1970.

Pisello da foraggio:

Nadya: decreto ministeriale di iscrizione 22 giugno 1977;
Poneka: decreto ministeriale di iscrizione 22 giugno 1977.

Trifoglio bianco:

Pitau: decreto ministeriale di iscrizione 5 maggio 1980.

Trifoglio pratense:

Pawera: decreto ministeriale di iscrizione 5 maggio 1980.

Loglio Perenne:

Lamora: decreto ministeriale di iscrizione 10 gennaio 1972;
Maprima: decreto ministeriale di iscrizione 20 ottobre 1978;
Nui: decreto ministeriale di iscrizione 5 maggio 1980;
Premo: decreto ministeriale di iscrizione 10 gennaio 1972.

Festuca dei prati:

Belimo: decreto ministeriale di iscrizione 10 gennaio 1972.

Festuca rossa:

Bergere: decreto ministeriale di iscrizione 29 dicembre 1970;
Koket: decreto ministeriale di iscrizione 10 gennaio 1972;
Novorubra: decreto ministeriale di iscrizione 10 gennaio 1972.

Loglio d'Italia:

Roma: decreto ministeriale di iscrizione 17 marzo 1972.

Patata:

Jetta: decreto ministeriale di iscrizione 4 aprile 1974.

Girasole:

Egnazia: decreto ministeriale di iscrizione 13 aprile 1977;
Sannace: decreto ministeriale di iscrizione 6 marzo 1981;
Siponto: decreto ministeriale di iscrizione 13 aprile 1977.

Riso:

Carnaroli: decreto ministeriale di iscrizione 14 maggio 1974;
Maratelli: decreto ministeriale di iscrizione 24 novembre 1967;
Piemonte: decreto ministeriale di iscrizione 20 maggio 1978.

Ortive:

Pomodoro:

Acro: decreto ministeriale di iscrizione 21 giugno 1977.

(1086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione artifizi da segnalazione

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983, n. 10.01792/XV.J.4, gli artifizi da segnalazione denominati: « Ikaros, razzo manuale a luce rossa, con paracadute », « Ikaros, razzo manuale a luce bianca, con paracadute », « Polar, razzo manuale a luce rossa », « Polar, razzo manuale a luce bianca », « Polar, razzo manuale a luce blu », « Helios, razzo illuminante », « Ikaros-Line, razzo lancia-sagola, fabbricati dalla società Hanssons del gruppo Nitro Nobel (Svezia) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, classificati nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1082)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 30 novembre 1982, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima e l'insistente manufatto di mq 90, ubicata in San Benedetto del Tronto, riportata in catasto al foglio n. 5, allegato *B*, particella n. 880 (ex 43/a).

(1089)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Massalubrense

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1983, n. 123, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile costituito dal fabbricato rurale Ca. 16 sito in Massalubrense (Napoli) ed ivi accatastato alla partita 7583, foglio 14, particella 1275 della superficie totale di a. 00.16.

(1033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di prepensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boehringer Biochemia Robin, con sede in Milano e stabilimento in Monza.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boehringer Biochemia Robin, con sede in Milano e stabilimento in Monza, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è stata ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di prepensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 20 novembre 1982 al 31 dicembre 1982.

(1127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 27 gennaio 1983: Determinazione per il periodo 1° febbraio 1983-31 dicembre 1984 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 29 del 31 gennaio 1983).

Nel titolo del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pagina 783, le parole « 1° febbraio 1983-31 *dicembre* 1984 » vanno così sostituite: « 1° febbraio 1983-31 *gennaio* 1984 ».

(1126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 16 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1388,050	1388,050	1388 —	1388,050	—	1388,05	1387,950	1388,050	1388,050	1388,05
Dollaro canadese	1132,950	1132,950	1133 —	1132,950	—	1132,95	1133 —	1132,950	1132,950	1132,95
Marco germanico .	575,750	575,750	576,05	575,750	—	575,75	575,800	575,750	575,750	575,75
Fiorino olandese	521,520	521,520	521,75	521,520	—	521,50	521,400	521,520	521,520	521,50
Franco belga .	29,294	29,294	29,28	29,294	—	29,29	29,303	29,294	29,294	29,28
Franco francese	202,960	202,960	203,20	202,960	—	202,96	202,900	202,960	202,960	202,95
Lira sterlina .	2135,500	2135,500	2135,50	2135,500	—	2122,50	2135,100	2135,500	2135,500	2135,50
Lira irlandese	1914 —	1914 —	1913 —	1914 —	—	—	1913 —	1914 —	1914 —	—
Corona danese	162,700	162,700	162,75	162,700	—	162,70	162,650	162,700	162,700	162,70
Corona norvegese .	195,950	195,950	196 —	195,950	—	195,95	196 —	195,950	195,950	195,95
Corona svedese .	187,550	187,550	187,50	187,550	—	187,55	187,450	187,550	187,550	187,55
Franco svizzero .	693,350	693,350	693,50	693,350	—	693,35	693,750	693,350	693,350	693,35
Scellino austriaco .	81,850	81,850	81,99	81,850	—	81,85	81,910	81,850	81,850	81,85
Escudo portoghese	15,200	15,200	15,15	15,200	—	15,20	15,600	15,200	15,200	15,20
Peseta spagnola .	10,749	10,749	10,76	10,749	—	10,75	10,752	10,749	10,749	10,75
Yen giapponese .	5,913	5,913	5,92	5,913	—	5,91	5,914	5,913	5,913	5,92
E.C.U. .	1318,380	1318,380	—	1318,380	—	—	1318,380	1318,380	1318,380	—

Media dei titoli del 16 febbraio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,050
» 6 % » » 1970-85 .	86,300
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,925
» 9 % » » 1975-90 .	75,350
» 9 % » » 1976-91 .	72,225
» 10 % » » 1977-92 .	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 14% .	97,300
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,325
» » » » 1-12-1981/83 .	99,700
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,900
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,500
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,250
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,775
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 . .	97,350
» » » » 1- 7-1982/84.	97,625
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	96,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,025
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
» » » » 1- 7-1982/86.	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,250
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,750
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,600
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,675
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-8-1982/89 14%	100,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1388 —
Dollaro canadese	1132,975
Marco germanico . .	575,775
Fiorino olandese .	521,460
Franco belga .	29,298
Franco francese	202,930
Lira sterlina .	2135,300
Lira irlandese	1913,500
Corona danese	162,675
Corona norvegese	195,975
Corona svedese	187,500
Franco svizzero	693,550
Scellino austriaco	81,880
Escudo portoghese	15,400
Peseta spagnola	10,750
Yen giapponese	5,913
E.C.U.	1368,380

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente commerciale nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubbica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1270, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, concernente il riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, concernente il conferimento di una riserva di posti nei pubblici concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto a favore degli ufficiali di complemento che terminano senza demerito la ferma biennale;

Tenuto conto delle detrazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, un posto dei quarantuno messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento che terminano senza demerito la ferma biennale.

Il posto riservato, non utilizzato a favore dei suddetti ufficiali, sarà conferito ad un idoneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo, o di segretari d'azienda, o di addetti alla segreteria d'azienda, o di corrispondenti commerciali in lingue estere, o di operatori per il commercio con l'estero, o di contabilità d'azienda, o di addetti alla contabilità d'azienda;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

9) se e quali prove facoltative, tra quelle indicate nel successivo art. 6, intenda sostenere;

10) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Si sottolinea in particolare a questo proposito che, per esigenze dell'amministrazione, i vincitori possono essere destinati, dopo l'espletamento del prescritto periodo di prova, a prestare servizio presso le rappresentanze all'estero.

A mente delle vigenti disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, l'impiegato che non assuma servizio presso la sede indicata dall'amministrazione entro il termine prefissogli incorre nella decadenza dall'impiego.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi

clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carica degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese, a scelta del candidato.

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di economia politica e di politica economica;

b) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale;

c) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 6, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 4, n. 3), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa, spagnola e araba, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia. Tale prova consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nella prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista di firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 2 maggio* 1983. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1983.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite d'età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio su carta legale debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta legale;

4) certificato su carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare in carta legale di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, assistenti commerciali in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1983
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 222

PROGRAMMA D'ESAME

TECNICA COMMERCIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI SCAMBI CON L'ESTERO

1. La contrattazione nel commercio con l'estero. Definizione della quantità e qualità della merce: modi, clausole e documenti in uso (fattura provvisoria, fattura definitiva, ecc.).
2. Figura di operatori economici nel commercio internazionale.
3. I rischi connessi alle operazioni del commercio con l'estero.
4. La formazione ed il regolamento del prezzo nel commercio con l'estero.
5. La consegna della merce nel commercio con l'estero.
6. Il finanziamento delle operazioni di commercio con l'estero; crediti, garanzie assicurative dei crediti all'esportazione.
7. Il trasporto marittimo ed aereo: elementi essenziali del contratto e documenti.
8. Il trasporto ferroviario in generale ed in particolare con riferimento al commercio internazionale.
9. I rischi dei trasporti e la loro copertura assicurativa.
10. Operazioni ed istituzioni doganali; caratteristiche della tariffa doganale italiana.
11. La regolamentazione amministrativa italiana degli scambi con l'estero; gli organi preposti, il regime dei divieti (Tabelle « Import » ed « Export »); forme di regolamento valutario.
12. La circolazione delle merci nel Mercato Comune Europeo.
13. L'azione pubblica e privata per l'espansione delle esportazioni; gli organi e le forme dell'attività promozionale italiana; tecnica delle ricerche di mercato all'estero.

MERCEOLOGIA E GEOGRAFIA ECONOMICA

I grandi mercati di importazione e di esportazione delle principali materie prime, prodotti alimentari e prodotti industriali. Rete di comunicazioni. Prodotti tipici e loro tutela. Marchi. Materie prime, prodotti naturali ed artificiali. Combustibili e loro derivati. Prodotti organici. Prodotti alimentari, vegetali ed animali. Industrie agrarie e chimico-agrarie. Industria chimica inorganica, fibre tessili naturali ed artificiali. Prodotti sintetici.

NOZIONI DI ECONOMIA POLITICA E DI POLITICA ECONOMICA

1. Bisogni, beni, utilità, valore.
2. Mercati e determinazione del prezzo.
3. Produzione: costi e imprese.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambi e moneta.
6. Mercato delle divise; scambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Commercio internazionale: sistemi di scambio, accordi commerciali e di pagamento.
10. Dazi, dogane e contingentamenti.
11. Politica commerciale e politica economica: cicli economici, liberalizzazioni degli scambi.
12. Pianificazione e programmazione.
13. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
14. La bilancia italiana dei pagamenti con l'estero: lineamenti caratteristici delle poste principali; struttura ed evoluzione delle importazioni ed esportazioni di merci.
15. Principali Organismi economici europei ed internazionali: C.E.E., E.F.T.A., ecc.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E DI DIRITTO INTERNAZIONALE

1. L'imprenditore commerciale.
2. L'impresa e l'azienda.
3. Imprese individuali e collettive.
4. Caratteri delle società commerciali.
5. Contratti dell'impresa commerciale.
6. Titoli di credito.

---

1. Cenni sulla struttura della comunità internazionale.
2. Le fonti del diritto internazionale: accordi e consuetudine.
3. I trattati di commercio e le loro principali clausole.
4. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli stati per le relazioni internazionali.

ELEMENTI DI STATISTICA

1. Rilevazione dei dati: nozioni preliminari. Analisi qualitativa dei fenomeni. Rilevazione diretta, indiretta e i procedimenti sussidiari. Critica dei dati.

2. Elaborazione dei dati: spoglio, isolamento, aggruppamento, intavolazione, dati statistici, serie statistiche, seriazioni. Medie, valori proporzionali, numeri indici, perequazioni, interpolazioni, correlazioni e nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità.

3. Rappresentazione dei dati.

4. Interpretazione dei dati: concetti fondamentali.

5. Le statistiche italiane del commercio estero: struttura, principali dati ed indici elaborati.

PROVA FACOLTATIVA DI DATTILOGRAFIA

La prova pratica facoltativa di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

(945)

Concorsi a complessivi quattro posti di operaio nel ruolo dell'economato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, agli operai dello Stato compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1980, n. 668, che sostituisce la tabella n. 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo dell'economato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, così come modificata, all'art. 7, della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Atteso che sono stati accantonati i posti da riservare agli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato del Ministero degli affari esteri:

un posto di operaio specializzato «frigorista S» (riparazione e manutenzione di apparecchi di condizionamento d'aria);

un posto di operaio specializzato «giuntista telefonico C» (riparazione e installazione di apparati telefonici);

un posto di operaio qualificato «conduttore forni OP»;

un posto di operaio qualificato «elettromeccanico OP» (ascensorista).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220;

3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;

5) licenza di scuola elementare.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n 90.

Sono ammessi ai concorsi anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale o a quali dei concorsi intende partecipare, nonché:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età:

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbia riportato condanne penali anche all'estero o se sia sottoposto a procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio posseduto, di cui al punto 5) dell'art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi allo estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si tiene conto delle domande incomplete o irregolari.

Art. 4.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato al precedente art. 1 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata da determinarsi a giudizio della commissione che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici ventesimi.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato e dal capo dell'economato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero con qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri indicati al precedente art. 1.

Art. 6.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta legale, provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove stesse sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 15 *aprile* 1983. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano ricevuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1983

Art. 8.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva con proprio decreto le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei.

Dette graduatorie vengono formate, ciascuna per categoria e qualifica professionale, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta legale; i concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite d'età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale; se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico, in carta legale, da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare; il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare;

d) il certificato medico.

Art. 11.

Il Ministro degli affari esteri con proprio decreto dichiara, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, i vincitori dei concorsi per ciascun mestiere e approva le graduatorie dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, con decreto del Ministro degli affari esteri, sono nominati operai specializzati in prova nel ruolo dell'economato e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Al termine del periodo di prova, della durata di sei mesi, in caso di esito positivo, gli operai sono nominati in ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* **1983**
Registro n. 2 *Esteri, foglio n.* **226**

(946)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895 « Approvazione delle norme per il reclutamento del Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore nel Corpo stesso »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 « Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 « Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1981, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno dal 2 al 3 maggio 1983.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia aziendale, economia e commercio, giurisprudenza, scienze economiche, scienze economiche-bancarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze economiche-marittime, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'idoneità fisica di cui al successivo art. 4, nonché le qualità psico-attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « Imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) funzione auditiva: deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuata da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato dei predetti accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti

da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio a dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

un capitano di vascello o di fregata; due ufficiali superiori (CM).

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche, economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, ne consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha pero facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificati di carichi pendenti;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo entro il mese di novembre e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico a bordo di un'unità navale, per la durata complessiva di dieci mesi.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 129

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . residente a . . (1) c.a.p. . . (provincia di . .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università degli studi di . . nell'anno accademico . . con la votazione di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare . . (5);

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . (7).

Allego fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . (8).

., lì .

Firma .
(per esteso, nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . (9).

Note:

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre specificare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni materia	Coefficiente
	PROVE SCRITTE (1)		
1	Diritto amministrativo . . .	8 ore	3
2	Economia politica	8 ore	3
	COLLOQUIO (2)		
1	Istituzioni di diritto privato .	15 min.	3
2	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	20 min.	3
3	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	10 min.	2
4	Economia politica	15 min.	3
5	Nozioni di diritto e procedura penale	10 min.	1
6	Lingua estera facoltativa (3) . .	15 min.	—

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previsti per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato.

Tesi 2ª: Fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi.

Tesi 3ª: Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Il Capo dello Stato.

Tesi 4ª: La Corte costituzionale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: La pubblica amministrazione: concetti organizzativi generali, l'amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.

Tesi 2ª: Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici.

Tesi 3ª: Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª: Gli interventi pubblici sulla proprietà privata.

Tesi 5ª: La responsabilità della pubblica amministrazione.

Tesi 6ª: Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.

Tesi 7ª: I ricorsi amministrativi. I ricorsi al giudice amministrativo.

Tesi 8ª: La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.

Tesi 9ª: La Corte dei conti. Funzione di controllo e funzione giurisdizionale.

CONTABILITÀ DI STATO

Tesi 1ª: I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello Stato. I beni demaniali, i beni patrimoniali.

Tesi 2ª: I contratti della pubblica amministrazione.

ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: La teoria del consumo: la teoria della domanda, la teoria della offerta, la determinazione del prezzo di equilibrio nella concorrenza perfetta e sua stabilità.

Tesi 2ª: La teoria della produzione: i fattori della produzione, le leggi della produttività, la combinazione ottima dei fattori. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne.

Tesi 3ª: L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali e monopolistiche.

Tesi 4ª: La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Tesi 5ª: Modalità dei fattori, il fenomeno migratorio. Formazione ed accumulazione del capitale. Conversioni e riconversioni industriali.

Tesi 6ª: Moneta: funzioni e determinazione del suo valore. Processo di creazione del credito. Sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

Tesi 7ª: La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale.

Tesi 8ª: I determinanti del reddito e della occupazione: la domanda globale, l'offerta globale, la domanda effettiva. Il problema della piena occupazione.

Tesi 9ª: La propensione al consumo, l'efficienza marginale del capitale, il tasso d'interesse.

Tesi 10ª: L'equilibrio risparmio-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. La componente pubblica, la componente estera, l'equilibrio del sistema.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Tesi 1ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico ed i suoi elementi, soggetti, persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta. Persona giuridica: associazione e fondazione.

Tesi 2ª: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto, classificazione, elementi: essenziali, naturali, accidentali del negozio. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 3ª: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra la rappresentanza e rappresentato.

Tesi 4ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usocapione.

Tesi 5ª: Le obbligazioni. Effetti, trasmissione; estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 6ª: Il contratto: nozioni e specie Elementi del contratto. Effetti e risoluzione del contratto.

DIRITTO INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetto di diritto internazionale: diritto internazionale e interno. Relazioni fra essi. Fonti e storia del diritto internazionale.

Tesi 2ª: Soggetti di diritto internazionale. Comunità internazionale. Unione di Stati. Il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 3ª: L'alto mare e gli spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 4ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace. Diritto di inseguimento.

Tesi 5ª: Movimento di unificazione del diritto marittimo, vari metodi di unificazione, moderna evoluzione del diritto del mare. Zona di sfruttamento economico esclusivo. Piattaforma continentale.

Tesi 6ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni. I belligeranti. La corsa, le mine, i sommergibili. Blocco. Embargo, angaria e rappresaglia.

Tesi 7ª: Diritto di preda e le sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile. Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti. Internamento delle navi e dei belligeranti.

NOZIONI DI DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Efficacia nel tempo e nello spazio. Concetto di diritto processuale penale. L'azione penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª: Il reato: suoi elementi, circostanze. Reato consumato e tentato, concorso di reato, reato continuato, reato complesso. La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale.

Tesi 3ª: Il reo; imputabilità e responsabilità penale. Recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza e delinquere, concorso di persone nel reato. L'istruzione formale; l'istruzione sommaria; l'imputato e la sua libertà personale; l'arresto; la libertà provvisoria.

Tesi 4ª: La pena, pene principali ed accessorie. Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Il giudizio penale; atti preliminari; il dibattimento; la sentenza.

Tesi 5ª: Estinzione del reato e della pena e relative cause. Le misure di sicurezza personali e patrimoniali. Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

(399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Baldi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali posti 1

Ttolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di scienza delle costruzioni . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(989)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica industriale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti d'istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti d'istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di magistero:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica (oggi scienze fisiche) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1054)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, istituto di filologia moderna facoltà di lettere e filosofia, Dorsoduro, 1686-1687, S. Sebastiano Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, Dorsoduro, 2137, S. Marta Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, laboratorio economia e politica agraria facoltà di economia e commercio, Cà Foscari, Dorsoduro, 3246, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 10,30.

(1092)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di studi sociali facoltà di scienze politiche, via Elce di Sotto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di lingue e letterature straniere, via del Verzaro, 49, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 23 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto clinica medica generale e terapia medica, policlinico, Monteluce (Perugia), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 10 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, dipartimento di matematica, via Pascoli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9.

(1094)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, viale Fra Ignazio, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di magistero, gruppo di discpline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di geografia, facoltà di magistero, piazza d'Armi (località «Sa Duchessa»), Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di anatomia umana normale, via Porcell n. 2, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 29 marzo 1983, ore 11.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di scienza delle costruzioni, piazza d'Armi, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983, ore 8,30.

(1095)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di magistero, corso Montegrappa, 39, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di geologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Europa, 30, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9.

(1096)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, istituto di lingue, piazza Rinascimento, 7, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta o pratica: 13 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, via Saffi, 15, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 8,30.

(1097)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, istituto di ingegneria nucleare, via Ponzio, 34/3, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova: 22 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 23 marzo 1983, ore 9,30.

(1115)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, aula istituto di geologia, via Betti n. 1, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 10.

(1117)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 14 marzo 1983, ore 11;
seconda prova: 15 marzo 1983, ore 9.

(1098)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, già fissate per i giorni 26 e 27 gennaio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, pag. 204, sono state rinviate come segue:

prima prova: 16 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 17 marzo 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di idraulica, facoltà di ingegneria.

(1099)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di medicina legale e delle assicurazioni, prima facoltà di medicina e chirurgia, via Luciano Armanin, 5, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 17 marzo 1983, ore 15,30.

(1116)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario orientale, seminario di studi del mondo classico, via Loggia dei Pisani, 13, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 10.

(1148)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » facoltà di economia e commercio, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Madonna delle Piane (Chieti Scalo), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 10,30;

seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Madonna delle Piane (Chieti Scalo), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 9 aprile 1983, ore 9.

(1093)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di scienze economiche e statistiche, via S. Felice, 5, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 maggio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di chirurgia vascolare, c/o Ospedale policlinico S. Matteo, piazzale Golgi, 25, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 aprile 1983, ore 11;

seconda prova scritta: 6 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento di chimica fisica, via Taramelli, 16, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 12;

seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9.

(1114)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Modena.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni — facoltà di medicina e chirurgia — dell'Università di Modena di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 27 gennaio 1980 alla pagina 9163, numero redazionale 9665.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei titoli valutabili, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(992)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 42 del 12 febbraio 1983).

Nel diario citato in epigrafe, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, fissato per i giorni 14 e 15 marzo 1983, al posto di: « ..., per titoli ed esami, a ottantanove posti di ricercatore... » leggasi: « ..., per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore... ».

(1149)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1970.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969 contenente il bando degli esami di idoneità nazionali a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso per l'anno 1970;

Considerato che il dott. Donadio Franco, nato a Torino, è stato ammesso a tale esame con siserva di presentazione da parte dello stesso di certificazione relativa al servizio sostitutivo della specializzazione o della libera docenza ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il dott. Donadio Franco ha partecipato all'esame suddetto superandolo col punteggio di 78/100;

Considerato che il dott. Donadio Franco non è stato incluso nella graduatoria degli idonei all'esame predetto poiché a seguito di accertamenti circa il servizio prestato dall'interessato presso l'ospedale degli infermi di Rivoli non si sono ritenuti sussistenti i requisiti di ammissione richiesti dall'art. 72 sopracitato;

Vista la sentenza n. 410 registro decreto 1556/82 del registro ricorso anno 1972 del 15 dicembre 1981, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal summenzionato sanitario avverso il decreto di questo Ministero del 3 luglio 1972 concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei allo esame predetto annullandolo limitatamente all'esclusione del ricorrente;

Decreta:

Il dott. Donadio Franco, nato a Torino il 3 maggio 1932, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso per l'anno 1970 approvato con decreto ministeriale 3 luglio 1972 con il punteggio di 78/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1065)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutiva dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato sono attualmente disponibili posti da conferire mediante pubblico concorso;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto, fra cui quella prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserita con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato (corrispondente alla IV qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superata quella di 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'articolo 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dall'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*), del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito (e eventualmente il numero telefonico) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili), rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e)*, *f)* e *h)*.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da una prova scritta, da una prova pratica di dattilografia e da un colloquio.

La prova scritta consiste in un componimento di italiano.

La prova pratica consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica di dattilografia ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ognuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova di dattilografia e nel colloquio.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 aprile 1983, saranno resi noti il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolegrà la prova scritta.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi senza ulteriore avviso, nell'ora, nel giorno e presso la sede indicata per sostenere la prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerli.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta:

1) da un avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio, con funzioni di presidente;

2) da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato, membro;

3) da un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova di dattilografia può essere aggregato alla commissione un membro aggiunto, con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente il membro aggiunto saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, (corrispondente alla quarta qualifica funzionale).

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio annuo lordo di L. 3.320.000 - livello IV iniziale), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale, degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 6 novembre 1982

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 8

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - 00100 ROMA

I.. sottoscritt. . . .
residente (oppure domiciliato) a . . .
(provincia di . . . .) via . . . n. . .
chiede di essere ammess. . al concorso per esami a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat. . a . . . il giorno . . . mese . . . anno . . . e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è cittadin. . italiano;

c) è iscritt. . nelle liste elettorali di . . . [oppure . . . (2)];

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (5);

h) è dispost. . in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . .

Firma . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .
., c.a.p. . . . telefono . . .
Visto si autentica la firma del sig. . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità e l'imperfezione che da dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1077)

REGIONE SICILIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 43, IN MILAZZO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale in Milazzo (Messina).

(95/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18, IN SESTRI LEVANTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia presso gli ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Chiavari e Lavagna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia presso gli ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Chiavari e Lavagna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio in Genova.

(96/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Alessandria.

(94/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 47 del 17 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 62, in Meda: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico di radiologia ed elevazione del numero dei posti da uno a due.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di applicato aggiunto, e per titoli, a due posti di inserviente.

A.T.C. - Azienda trasporti consortile, in La Spezia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **45**.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedano l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Accertamento della violazione e processo verbale

La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quanto sia possibile — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato — le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 7;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dall'art. 5 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

i) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante.

In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Regione ovvero all'ente individuato, delegato o subdelegato dalla Regione a seconda delle rispettive competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma.

Art. 3.

Contestazione

La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato — a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalità indicate all'art. 4. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonché per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

Art. 4.

Notificazione della violazione

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all'art. 3 il verbalizzante, ovvero un dipendente dall'amministrazione che ha accertato la violazione, notificano il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Il processo verbale viene notificato, con le modalità previste dal codice di procedura civile o in via amministrativa ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.

Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso alla autorità competente ad irrogare la sanzione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio — anche di elezione — non siano noti, la notificazione del processo verbale è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 5.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ovvero, per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 4, entro il maggior termine determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o responsabile ovvero dall'obbligato in solido mediante il versamento in conto corrente postale con specifica indicazione della causale di versamento intestato alla tesoreria della Regione, dell'ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma.

Gli enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo il tesoriere introitante le somme relative

è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione od agli enti delegati, subdelegati od individuati dalla Regione stessa, rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 7, primo comma.

A loro volta detti enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l'inoltro del rapporto di cui all'art. 7, secondo comma.

La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concorda con i competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni ed in conformità alla vigente normativa le modalità di versamento al fine di agevolare il versamento stesso ed i successivi adempimenti a carico dei tesorieri.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 6.
Competenza all'accertamento ed alla contestazione della violazione

All'accertamento ed alla contestazione, ivi compresa la notificazione, provvedono i soggetti indicati all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le funzioni di cui al comma precedente esercitate direttamente dalla Regione, il presidente della giunta regionale incarica, con apposito decreto, dipendenti regionali.

Qualora le funzioni di cui al primo comma siano delegate o subdelegate a comuni, province, comunità montane o consorzi fra enti locali ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l'ente locale titolare, ad esse provvedono anche gli organi ed agenti degli enti delegati o individuati secondo i rispettivi ordinamenti.

Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.

I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Essi devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

Art. 7.
Mancato pagamento in misura ridotta Ulteriori competenze

Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel secondo comma e nei successivi articoli della presente legge, dalla Regione ovvero degli enti locali delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.

L'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 o non ne abbia avuto notizia, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto completo di processo verbale o di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni:

a) al presidente della giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione;

b) al sindaco, al presidente della giunta provinciale, della comunità montana o del consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate, subdelegate o attribuite ai comuni, province, comunità montane o consorzi fra enti locali.

L'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al comma precedente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 8.
Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, secondo comma, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.

L'autorità competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, secondo comma, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:

a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;

b) all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) alla personalità ed alle condizioni economiche del trasgressore.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, per i residenti rispettivamente nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all'art. 4.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è, altresì, disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art. 9.
Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 5, secondo comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'autorità amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Art. 10.
Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativo-pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

Art. 11.
Esecuzione forzata

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Con riguardo alla esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca, si applica il sesto comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.
Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, fermo restando che l'opposizione va proposta, secondo le rispettive competenze, all'autorità indicata all'art. 7, secondo comma della presente legge, si applicano gli articoli 17, sesto comma e 19, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.
Confisca

Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, delle cose che ne sono il prodotto o di quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14.
Altre sanzioni amministrative accessorie

Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e secondo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.
Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 16.
Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, primo comma, e vengono utilizzati come segue:

a) dalla Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materie di contabilità e finanza regionale;

b) dagli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate;

c) dagli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.

Art. 17.
Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate o subdelegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicante, in particolare, il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.

La giunta regionale formula, ove ritenuto opportuno, criteri ed indicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di persistente inattività, di gravi o reiterate inadempienze ovvero, limitatamente alle funzioni subdelegate, di inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 4, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega o della subdelega.

Art. 18.
Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione

Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato, subdelegato od individuato dalla Regione che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, è anche competente per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 8 e seguenti della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 6, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 7, secondo comma, alla Regione. In tal caso il presidente della giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti, per il proseguo del procedimento, l'organo individuato ai sensi dello stesso art. 7, secondo comma, lettera *b)*, dell'ente locale contestato.

Titolo II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.
Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689

Le funzioni amministrative proprie o delegate dallo Stato, riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla sezione III del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono delegate o subdelegate:

a) alle province nelle materie della caccia e della pesca;

b) alle comunità montane ovvero ai consorzi di comuni previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, secondo le rispettive competenze, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, qualora l'applicazione della sanzione sia connessa all'esercizio di funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;

c) ai comuni in tutte le altre materie.

Resta ferma la competenza della Regione per le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, come modificata ed integrata dal titolo II della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15.

Art. 20.
Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle già delegate ai comuni; delega alle province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6.

Restano ferme le competenze della Regione riguardanti la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle seguenti leggi regionali come modificate ed integrate ai sensi della presente legge:

a) legge regionale 11 agosto 1977, n. 33: «Disciplina delle acque minerali e termali»;

b) legge regionale 12 settembre 1977, n. 40: «Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria»;

c) legge regionale 14 luglio 1978, n. 40: «Norme in materia di manifestazioni fieristiche»;

d) legge regionale 10 aprile 1979, n. 12: «Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere».

Ferme restando le deleghe ai comuni disposte dalle leggi regionali 21 maggio 1979, n. 18: «Disciplina della raccolta dei funghi», 30 luglio 1979, n. 26: «Interventi a favore dell'agriturismo», 15 dicembre 1981, n. 21: «Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci» e 4 marzo 1982, n. 11: «Norme per la classificazione delle aziende ricettive», sono delegate alle province le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6: «Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nel territorio della regione Liguria» e successive modificazioni ed integrazioni; la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Art. 21.
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi

Fino alla data di entrata in vigore della apposita legge regionale che, in attuazione dell'art. 3, punto 7), della legge 10 aprile 1981, n. 151, disciplinerà globalmente le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi urbani ed extraurbani regionali, per irregolarità di documento di viaggio continua ad applicarsi la legge regionale 27 novembre 1979, n. 43.

Art. 22.

Accertamenti mediante analisi di campioni

Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale, per le materie di competenza della Regione:

a) sarà fissata la somma in denaro a carico del richiedente la revisione dell'analisi sulla base della quale è stata accertata la violazione di norma comportante l'irrogazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria;

b) saranno indicati gli istituti incaricati della revisione medesima.

Art. 23.

Violazioni in materia finanziaria e disciplinare

La presente legge regionale non si applica alle sanzioni amministrativo-pecuniarie comminabili in conseguenza di violazioni in materia finanziaria e disciplinare.

Art. 24.

Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali

La legge regionale 8 giugno 1977, n. 24: « Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706 » è abrogata.

Nella legge regionale 11 agosto 1977, n. 33: « Disciplina delle acque minerali e termali » è abrogato l'art. 46.

Nella legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 « Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria », all'art. 21, come modificato dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 18, sono abrogati:

a) nel secondo comma le parole « che si cumulano con quelle eventualmente previste da altre leggi statali o regionali »;

b) i commi dal terzo al nono compresi.

Nella legge regionale 14 luglio 1978, n. 40: « Norme in materia di manifestazioni fieristiche », all'art. 23 sono soppressi:

a) nel primo comma le parole « salvo quanto previsto all'art. 22 primo comma »;

b) il secondo comma.

Nella legge regionale 10 aprile 1979, n. 12: « Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere » è abrogato l'art. 27.

Nella legge regionale 21 maggio 1979, n. 18: « Disciplina della raccolta dei funghi », è abrogato l'art. 8.

Nella legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, è abrogato il secondo comma dell'art. 43.

Nella legge regionale 30 luglio 1979, n. 26: « Interventi a favore dell'agriturismo » all'art. 13, secondo comma, sono soppresse le parole « con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24, in quanto applicabili ».

Nella legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6: « Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nel territorio della regione Liguria », sono abrogati:

a) il terzo comma dell'art. 7;

b) il primo comma dell'art. 8.

Nella legge regionale 15 dicembre 1981, n. 31: « Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci », all'art. 14, ultimo comma, sono soppresse le parole « che devono osservare, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24 ».

E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge regionale.

Art. 25.

Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto all'art. 12, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonché alla destinazione delle cose confiscate.

Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica previsto al settimo comma dell'art. 17 della legge 6 novembre 1981, n. 689.

Art. 26.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano i principi generali di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27.

Ai provvedimenti emessi dall'autorità regionale ai sensi della presente legge si applica l'art. 31 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 dicembre 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. 46.

Interventi regionali in materia di credito agrario agevolato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le procedure relativi agli interventi, disposti in base a norme regionali e statali, per agevolare operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai mutui di miglioramento destinati a finanziare opere di interesse agricolo realizzate da enti operanti in agricoltura e da province, comuni e loro consorzi.

Le medesime disposizioni non si applicano agli interventi disposti ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41 « Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive della Comunità economica europea », e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Nelle operazioni di credito agrario di cui all'art. 1, primo comma, si applicano a carico dei beneficiari, anche per il periodo di preammortamento, i tassi minimi stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La durata del concorso pubblico negli interessi relativa al periodo di ammortamento nelle operazioni di credito agrario di miglioramento non può superare di norma gli anni quindici. Per le operazioni di credito agrario relative all'acquisto di proprietà coltivatrice il termine massimo è elevato ad anni venti.

Il consiglio regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale ed alle condizioni del mercato finanziario, nei limiti dello stanziamento del bilancio, può modificare, su proposta della giunta nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Stato, la misura dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agrario di cui al primo comma nonché la durata degli interventi.

Art. 3.

I provvedimenti per la concessione del concorso pubblico negli interessi devono indicare il termine entro cui l'opera deve essere compiuta o l'acquisto effettuato.

Tale termine non può essere superiore ad anni uno dalla prima somministrazione. In casi eccezionali può essere concessa per una sola volta una proroga di durata non superiore ad un anno, a domanda dell'interessato, da presentarsi almeno

quarantacinque giorni prima della scadenza, nella quale vanno indicate le ragioni della proroga richiesta ed il periodo ulteriore di tempo che si reputa necessario per il compimento dell'opera o per l'effettuazione dell'acquisto.

Qualora l'opera non venga compiuta o l'acquisto non venga effettuato entro i termini indicati nei commi precedenti il concorso pubblico è revocato.

Art. 4.

I tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di miglioramento per i periodi di preammortamento e di ammortamento sono quelli in vigore rispettivamente al momento della stipulazione del contratto preliminare e del contratto definitivo di mutuo.

L'ammontare del concorso pubblico relativo al periodo di preammortamento non può essere superiore all'importo di due annualità di contributo relative al periodo di ammortamento.

Il concorso pubblico, nei limiti di cui al comma precedente, resta invariato fino alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo, sempreché la relativa richiesta sia stata formulata dal beneficiario entro il periodo concesso per il completamento delle opere o per l'effettuazione dell'acquisto.

Le rate degli interessi a carico dell'ente che ha concesso il finanziamento relative al periodo di preammortamento sono corrisposte agli istituti di credito in coincidenza con il pagamento delle rate degli interessi di preammortamento a carico dei beneficiari.

I provvedimenti per la concessione del concorso pubblico devono indicare la quota destinata al pagamento degli interessi relativi al periodo di preammortamento, che costituisce oggetto di apposito impegno di spesa.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle operazioni di credito agrario il cui nulla osta sia successivo alla data della sua entrata in vigore.

Per le operazioni di credito agrario di miglioramento relative ad interventi per infrastrutture ammessi a beneficiare di contributi concessi dalla Comunità europea a norma del regolamento n. 17/64/CEE e successive modificazioni e integrazioni, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e delle leggi regionali 6 maggio 1975, n. 22 e 19 maggio 1981, n. 17, il cui nulla osta sia intervenuto in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, restano fermi i tassi di interesse nonché la disciplina previsti in detti provvedimenti.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 20: « Disciplina generale degli interventi per agevolare l'accesso al credito » restano in vigore per il completamento delle operazioni di credito agrario il cui nulla osta sia precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione di quelle di cui all'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982:

riduzione del cap. 7185: « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di strutture, autorizzati a partire dall'anno 1972 », in termini di competenza e di cassa, di lire 523.000.000 e del cap. 6590: « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di infrastrutture autorizzate a partire dall'anno 1972 », in termini di competenza e di cassa, di lire 27.000.000;

istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

6592: « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di infrastrutture », per memoria;

6593: « Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento, dei mutui e dei prestiti agrari destinati al finanziamento di infrastrutture », per memoria;

6666: « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari in favore della zootecnia », per memoria;

6667: « Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento, dei mutui e dei prestiti agrari in favore della zootecnia », per memoria;

7016: « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari in favore della cooperazione » con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7017: « Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento, dei mutui e dei prestiti agrari in favore della cooperazione », per memoria;

7187: « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di strutture », con lo stanziamento di L. 520.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7188: « Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento dei mutui e dei prestiti agrari destinati al finanziamento di strutture », per memoria.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 dicembre 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. 47.
Norme per la prima attuazione dell'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione nell'ambito dei criteri generali del C.E.R. e delle direttive del C.I.P.E. provvede alla formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza ai fini della formazione dell'anagrafe stessa su base nazionale.

L'anagrafe dell'utenza comprende i dati relativi:

a) ai beneficiari di contributi pubblici per l'edilizia residenziale;

b) agli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo pubblico;

c) agli alloggi occupati dai suddetti beneficiari ed assegnatari;

d) agli alloggi altrimenti occupati ed a quelli non occupati perché in attesa di assegnazione, di riassegnazione in recupero o per altro motivo.

I soggetti che hanno ottenuto contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione, il recupero o l'assegnazione di abitazioni ovvero che abitano in alloggi di edilizia residenziale pubblica, ancorché con patto di futura vendita, sono obbligati a fornire i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, sulla base delle richieste formulate dalla Regione o dagli enti all'uopo incaricati.

La Regione può incaricare mediante convenzione gli istituti autonomi per le case popolari a formare e gestire in tutto o in parte per conto della Regione stessa l'anagrafe della utenza.

Le modalità per la formazione e per la gestione dell'anagrafe dell'utenza sono stabilite con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, nella quale possono essere determinate le forme organizzative, anche comuni per diversi istituti, ritenute idonee in relazione alla situazione delle rispettive strutture e tali da garantire in ogni caso l'automatica elaborazione e trasmissione dei dati alla Regione ed al C.E.R.

Fatti salvi in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di legge, ai soggetti indicati al terzo comma che non consentano l'acquisizione dei dati indispensabili per la formazione dell'anagrafe dell'utenza la giunta regionale, previa diffida da parte dei soggetti incaricati della gestione, sospende i benefici in corso da parte della Regione per quanto di sua competenza. Qualora detti soggetti siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono comunque corrispondere l'equo canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dalla rilevazione di dati di cui al presente articolo nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione od all'ente incaricato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati in bilancio nell'esercizio 1982 al cap. 2915: « Interventi con fondi assegnati dallo Stato, per l'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale nonché per indagini e sperimentazioni (art. 2, lettera *f*, della legge 5 agosto 1978, n. 457) ».

Per gli esercizi successivi sia per le previsioni di entrata sia per gli stanziamenti di spesa si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 dicembre 1982

TEARDO

(443)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, **n. 48.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, **n. 49.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1982 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(444)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830490)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.